

LXXIV.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Incidente sull'ordine del giorno — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17) — Dopo dichiarazioni del senatore Lucchini, relatore, il senatore Santamaria-Nicolini svolge il suo emendamento all'art. 31 — Rispondono il senatore Lucchini, relatore, ed il ministro di grazia, giustizia e dei culti — Parlano i senatori Finali e Pisa — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Parlano il senatore Santamaria-Nicolini ed il ministro di grazia, giustizia e dei culti — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Dopo dichiarazioni del senatore Lucchini, relatore, è approvata la prima parte dell'emendamento proposto dal senatore Santamaria-Nicolini — Approvazione degli articoli 31 e 40, emendati, quest'ultimo anche a proposta del senatore Santamaria-Nicolini, e dell'art. 41, ultimo del progetto — Seguito della discussione del progetto di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine » (N. 111) — Parlano nella discussione generale i senatori Pierantoni, Municchi, presidente dell'Ufficio centrale, Blaserna ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio — Chiusura della discussione generale — Rinvio alla successiva tornata della discussione degli articoli.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della marina ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura industria e commercio.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Incidente sull'ordine del giorno.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GUARNERI. Ho domandato la parola per fare una viva raccomandazione.

Il progetto di legge sui premi della marina mercantile, appunto perchè di urgenza, figurò

nel primo nostro ordine del giorno al secondo posto; ma poi, essendo il ministro della marina occupato all'altra Camera nella discussione del suo bilancio di assestamento, la discussione, che si avrebbe potuto sospendere, fu invece rinviata all'ultimo, e dippiù vennero iscritti nell'ordine del giorno altri progetti di legge, ai quali benanco venne data la preferenza su quello dei premi alla marina mercantile, quantunque forse non avessero lo stesso carattere di urgenza.

Prego quindi che, quanto più si possa sollecitamente, si discuta una buona volta questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Appena il ministro della marina potrà venire in Senato si discuterà il progetto sulla marina mercantile, ciò che credo potrà

farsi non appena terminata la discussione dei progetti sul concordato preventivo e sui canoni grandinifughi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. A seconda dell'ordine del giorno si procederà alla votazione, a scrutinio segreto, del disegno di legge, approvato ieri per alzata e seduta, per « Proroga dell'Amministrazione straordinaria del comune di Napoli ».

Prego il senatore segretario di San Giuseppe di fare l'appello nominale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti ».

Il Senato ricorderà che nella seduta di ieri fu sospesa la discussione degli articoli 31, 40, 41. Ora prego il signor relatore di riferire al Senato se su questi articoli ha potuto raggiungere il desiderato accordo.

LUCCHINI G., *relatore*. Questa mattina l'Ufficio centrale, coll'intervento del signor ministro e del senatore Santamaria-Nicolini, che aveva proposto alcuni emendamenti, ed anche coll'intervento del senatore Carnazza-Puglisi, ha a lungo discusso per trovare una formula la quale potesse soddisfare così il Governo come gli oppositori; ma, mentre ci siamo ben presto perfettamente intesi per l'articolo 40, non siamo punto riusciti ad intenderci per l'art. 31.

All'art. 40 l'onorevole Santamaria vuole che si omettano nell'ultimo periodo le parole: « ma non è d'ostacolo all'applicazione successiva dell'art. 39 »; e in questo desiderio dell'onorevole Santamaria-Nicolini, noi, come il Governo, acconsentiamo volentieri.

Ripeto però che dove non fu possibile metterci d'accordo si fu sull'art. 31.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Santamaria-Nicolini all'art. 31 è di mantenere l'articolo come è stato presentato ed aggiungervi questo capoverso:

« Tutte le altre obbligazioni saranno regolate

dall'art. 851 del Codice di commercio, il quale rimane modificato nei sensi del presente articolo ».

Prego l'onorevole senatore Santamaria-Nicolini a spiegare, ove lo creda, le ragioni di questa sua proposta.

SANTAMARIA-NICOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAMARIA-NICOLINI. Due dolori mi turbano; l'uno per non essere riuscito a mettermi pienamente d'accordo coll'onorevole ministro, e coi colleghi dell'Ufficio centrale, l'altro per dovervi infliggere una nuova noia.

Quanto a voi però, onorevoli colleghi, io ho fede nella vostra indulgenza, perchè vi sarete ben accorti, sempre che ho parlato dinanzi a voi, che il timore di turbarvi ha tanta potenza sulla mia naturale nervosità, che spesso, anzichè muovere con calma, io vo come precipitando alla fine del mio dire.

A questo art. 31 io aveva proposto non meno di tre emendamenti. Ebbene: io sono stato docile e buono (e voi me ne terrete conto nella vostra benevolenza) verso i miei colleghi e l'onorevole ministro ritirandone due. Ma quanto al terzo, la mia condizione di magistrato, la coscienza sicura del suo valore, mi hanno impedito di tener questo modo, onde lo mantengo innanzi all'autorità vostra affinchè voi pronunziate su di esso la suprema sentenza.

Sarò brevissimo.

Vera, giusta, santa è la disposizione dell'art. 31: ammettiamolo pure: ma soggiungo subito che deve ritenersi come cosa ferma tra me, l'Ufficio centrale, il ministro e il senatore Carnazza-Puglisi, che la disposizione di questo articolo riguarda solo le speciali obbligazioni, espressamente in esso indicate; sicchè io credo di dover avere e di avere tutti consenzienti intorno alla necessità che all'articolo si aggiunga un capoverso, in cui si consacrino le seguenti parole.

« Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'art. 851 del Codice di commercio ».

Nel che sta la prima parte del mio emendamento non ritirato. E vengo subito alla seconda.

Se è giusta, vera, santa nel suo insieme questa disposizione, io domando come si fa a scriverla in questo disegno di legge, senza dichiararla, anzi senza volerla dichiarare, norma

necessaria in tutto ciò che riguarda il fallimento?

Dunque vi sarà una norma pel concordato preventivo, un'altra diversa pel fallimento e pel concordato che io dirò successivo?

Ma forse vi è una qualche grave differenza tra il concordato preventivo ed il concordato successivo riguardo allo scopo? Io tengo per fermo che il concordato preventivo non faccia che quello che fa il successivo, con la differenza che il concordato preventivo previene il fallimento con tutte le sue conseguenze, il concordato successivo invece provvede ad evitare od almeno moderare le conseguenze stesse.

In verità, onorevoli colleghi, io credo che in tutto ciò vi sia meno una questione giuridica che una questione di logica.

E la logica, voi lo sapete, s'impone ed incalza con le sue leggi, che sono leggi di necessità.

Ma voi udirete dirvi che noi facciamo qui una legge speciale, che non tocca per niente il procedimento del fallimento.

Ora intendiamoci bene, e non saltiamo con fantasia fino al punto di pensare a quel *ius singulare*, per cui dicesi che *generi per speciem derogatur*. La nostra legge è speciale soltanto nel senso che tocca una sola parte di tutto un organismo qual è il fallimento, mentre d'altra banda noi non facciamo per essa che surrogare a questa parte tolta dall'organismo stesso un altro istituto che venga a reintegrarlo.

Vorrei vedere, signori colleghi, che alcuno mi venisse a dire che la moratoria, così come oggi è scritta nel Codice, non è parte del procedimento di fallimento, perchè non è il fallimento di per sè stesso. Ora, onorevoli colleghi, io trovo che il medesimo è per il nostro concordato preventivo, a cui si fa luogo per impedire il fallimento, e che, come sua conseguenza diretta e giuridicamente necessaria, può pure far luogo alla dichiarazione di fallimento.

Io forse m'ingannerò, ma questo argomento dei miei avversari lo credo così debole, che a me pare basti enunciarlo per condannarlo.

Si dirà pure: ma volete voi che, in una legge speciale, riguardante il concordato preventivo si scrivano disposizioni che hanno riguardo a tutto l'organismo generale del fallimento?

Ma, onorevole ministro, egregi colleghi dell'Ufficio centrale, sono io forse che ho scritto

una fra somiglianti disposizioni in questo disegno di legge sul concordato preventivo?

Siete voi che ne avete proposta una potentissima di questo genere, ed io non faccio se non lasciare largo e pieno l'impero alla logica, sicchè spinto dalla necessità delle sue leggi vengo a dirvi: se voi avete invaso questo dominio, toccando all'ordinamento generale del fallimento, forza è veniate alla conseguenza che la vostra disposizione in tutto l'organismo del fallimento imperi.

Avrei potuto censurarvi dell'invasione ma se tentai di farlo, mi sono poscia ritratto dalla non facile via. E poi qual meraviglia che ad occasione di una legge speciale si modifichi, *rebus ipsis dictantibus et humanis necessitatibus*, si modifichi o muti un principio generale. Onorevoli colleghi! Non ha molto tempo voi votaste, (ed è ormai promulgata) la legge sulla emigrazione, ora in quella legge si contiene una disposizione che nientemeno abroga una disposizione del Codice civile, relativa nientemeno che alla materia importantissima della perdita della nazionalità. Altro che fallimento, moratoria, concordato preventivo o successivo, ed obbligazioni sociali!!

Nè si venga a ripeterci che questo disegno di legge ha i suoi speciali principi, le sue speciali ragioni, tanto che non ha accolto in sè che alcune delle disposizioni le quali riguardano il concordato che io continuerò a chiamare successivo, mentre abbonda di nuove disposizioni; perchè ciò sarà vero, verissimo, per tutte quelle disposizioni che hanno tratto alla natura propria, alle condizioni speciali dell'istituto che veniva a fondarsi. Ma per verità, se voi, onorevole ministro, onorevoli amici dell'Ufficio centrale, avete scritto nel disegno di legge l'art. 31, non avete ciò fatto in relazione alla natura ed alle condizioni del concordato preventivo, si invece perchè a voi è parso che l'art. 851 del Codice di commercio, che sarebbe la disposizione generale che voi avete modificata, avesse due pecche, contenesse cioè una imprecisione di linguaggio, e poi, in taluni casi, una vera ingiustizia.

Correggeremo l'imprecisione, cancelleremo l'ingiustizia per il concordato preventivo, e lasceremo poi che l'una e l'altra imperino largamente nel fallimento ed in tutto il suo organismo?

In verità, io non so acconciarmi a questa maniera di vedere dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale. E quanto qui ho detto, riguardo alla ragione per cui si è scritto l'articolo 31 nel nuovo disegno, l'ho detto perchè credo che ciò sia la verità e risponda alla natura delle cose. E voi, colleghi carissimi dell'Ufficio centrale, non negherete che io dico il vero, altrimenti io vi accuserò di opportunismo.

Siete stati voi stessi che nella vostra relazione avete confermato quanto io ho detto testè. Eccone il testo che così si esprime:

« L'Ufficio centrale accetta il nuovo criterio (sarebbe quello stabilito dall'art. 31) da seguirsi per le obbligazioni rimborsabili con estrazione a sorte e con somma superiore al prezzo di emissione. Che l'art. 851 del Codice di commercio contenga un'imprecisione di linguaggio e, in taluni casi, una vera ingiustizia, non si può dubitare ».

E dopo che la relazione ha enumerato le ragioni di questo suo concetto, dopo di aver fatto cioè la dimostrazione che l'art. 851 pecca d'imprecisione e di ingiustizia, conchiude così:

« Saggia pertanto è la disposizione del progetto di legge, la quale non accetta nè il prezzo di emissione che talvolta non rappresenta la somma prestata, nè il prezzo di rimborso che è bensì la somma dovuta, ma dopo termine e non immediatamente, e ordina invece di attribuire a ciascuna obbligazione quel valore certo, che tiene conto ad un tempo del prezzo di rimborso e del prezzo di emissione. La formula contabile prescritta dal progetto ministeriale è quella già accettata dalla legge belga 18 maggio 1873, e con lieve modificazione nel saggio d'interesse, da un progetto di legge approvato dal Senato francese, formula, del resto, nota a tutti i banchieri e matematici sotto la designazione "di sconto al valore attuale" ».

Oggi invece l'Ufficio centrale viene a dirvi che l'art. 31 è stato scritto non in vista della imprecisione e dell'ingiustizia dell'art. 851, ma bensì per la speciale natura e per le specialissime condizioni del concordato preventivo. Ma che? Non è punto così. Onorevole e caro collega Pisa, io ho per lei ormai stima ed amicizia specialissime, ma coteste potenti ragioni non hanno in me oggi la potenza di farmi accettare nemmeno la sua ingegnosa trovata (l'unica

per altro che potrebbe sorreggere giuridicamente il vostro assunto) che cioè si è voluto qui stabilire una norma specialissima per eccitare, incoraggiare i creditori a concorrere volentieri a questo atto, che avrebbe per iscopo d'impedire il fallimento.

Onorevoli colleghi, io ho esposto brevemente, e me ne farete giustizia, le ragioni che mi hanno impedito di ritirare nella seconda parte anche il mio terzo emendamento. Non aggiungerò altre parole, udite i miei avversari e siate voi giudici come sempre illuminati e severi.

LUCCHINI G., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI G., *relatore*. Onorevoli senatori, prima di addentrarmi nell'esame della tesi proposta dal senatore Santamaria, lasciate che faccia una dichiarazione.

Se il senatore Santamaria-Nicolini prova dolore nel doversi mettere in contraddizione con l'Ufficio centrale, io gli rispondo che provo sgoamento nel dovermi mettere in lotta con l'egregio senatore Santamaria Nicolini, tant'è il rispetto che io ho per la sua immensa coltura giuridica; ma, se lo faccio, è perchè è mio debito di relatore ed è anche nella mia coscienza in questo momento di sostenere una tesi che il Senato deve approvare in prevalenza di quella sostenuta dall'onor. Santamaria-Nicolini.

Il senatore Santamaria-Nicolini vi ha letto parte della mia relazione e ha creduto di poterne dedurre che io, nella relazione, intendevo di attribuire al progetto di legge quegli intendimenti che egli ha poi espresso a sostegno del suo emendamento. Ora mi permetto dire all'onor. Santamaria-Nicolini che non è così. Sarà stato, se vuole, imperizia di chi scriveva, ma il concetto espresso dal senatore Santamaria-Nicolini, non era certo nella mente di chi scriveva quelle parole.

Io ho fatto un esame obbiettivo dell'art. 851 ne ho enumerati i difetti, ma, se l'onor. contraddittore avesse posto mente alla nota a piè di pagina, si sarebbe accorto che io riportavo il giudizio di un celebre trattatista, senza agguingervi nulla di mio.

Mai nella mia mente v'era che l'articolo 851 dovesse abrogarsi. Io semplicemente diceva che, dal momento che si doveva usare di quest'articolo in un istituto speciale come quello del concordato preventivo, valeva meglio usarne

nei modi dovuti, logici, scevri da quelle mende che l'autore che io citavo, enumerava. Ecco dunque che le mie parole non si possono ritorcere nè contro di me, nè contro l'opinione dell'Ufficio centrale e neanche contro la tesi che forse sosterrà il signor ministro.

Premesso questo, vengo al nodo della questione. Qual'è l'economia della legge che esaminiamo? Mi pare d'averlo detto più volte.

È quella di creare un istituto nuovo che viva da sè, da per sè solo, all'infuori degli articoli del Codice di commercio e d'ogni altra legge, ad eccezione di quelle disposizioni di legge che lo stesso progetto di legge tassativamente richiama in vigore. Infatti, se voi esaminate gli articoli di questo progetto di legge, vedrete che all'art. 7 sono richiamati taluni articoli del Codice di commercio: lo stesso dicasi per gli articoli 33, 37, 40.

E in verità questi richiami sarebbero stati a mio avviso superflui, ove si fosse potuto supporre che questo istituto nuovo, che noi creiamo, fosse regolato anche da altre disposizioni, nel progetto di legge non richiamate. Ora l'emendamento proposto dal senatore Santamaria-Nicolini ferisce proprio questo principio, solo però nella seconda parte, perchè nella prima, se ci limitiamo a dire che per le obbligazioni di natura diversa da quella accennata nell'art. 31, si richiamano in vigore le norme dell'articolo 851 del Codice di commercio, qui non c'è nulla a ridire.

È nella seconda parte dove c'è il pericolo. Perchè a quella seconda parte il senatore Santamaria pretenderebbe attribuire niente meno che questa potenzialità: di riformare l'art. 851 del Codice di commercio per tutta la materia in cui esso potrebbe essere invocato, sia nel fallimento, sia nel concordato successivo alla dichiarazione di fallimento.

Ora questo turba, ripeto, completamente tutta l'economia della nostra legge e crea un principio il quale potrebbe essere il mal seme di una quantità infinita di liti e di controversie. Ma non basta; a mio avviso c'è qualche cosa di più, e questo lo dico proprio tremando al senatore Santamaria-Nicolini. Io temo che il suo emendamento ferisca anche profondamente un principio sommo di giurisprudenza, perchè ho sempre inteso dire che la legge speciale deroga alla generale in quelle materie che essa disci-

plina, ma non ho mai inteso affermare che la legge speciale possa abrogare la legge generale, anche rispetto a materie diverse. Spiego il mio concetto.

Finchè si dice: l'art. 851 del Codice di commercio è derogato in quanto lo si applichi alla materia che il progetto disciplina, speciale disciplina, si fa una semplice deroga alla legge generale, e questo alla legge speciale è concesso per principio indiscusso di giurisprudenza; ma se voi nella legge speciale, dopo aver richiamato quest'articolo e di aver detto: l'articolo 851 va interpretato in questo modo diverso da quello che era interpretato comunemente, non solo in questa legge, ma in tutta la materia che viene regolata all'infuori di questa legge, allora non c'è più deroga di legge, c'è sostituzione di legge.

E difatti, se l'emendamento del senatore Santamaria-Nicolini dovesse prevalere che cosa ne avverrebbe? Che in tutti i fallimenti, che in tutti i concordati, che in tutti i casi in cui l'art. 851 troverebbe applicazione, bisognerebbe applicarlo in modo diverso affatto da quello che fu applicato finora.

Ora a me questo pare proprio non corretto perchè, ripeto, si viene a scalzare il principio che la legge speciale non può uscire dal proprio campo e far sentire i suoi effetti in un'altra materia regolata dalla legge generale.

Su che si fonda l'emendamento del senatore Santamaria?

Si fonda, io non lo nego, sopra un principio che noi tutti dobbiamo riconoscere molto simpatico, il principio cioè dell'eguaglianza assoluta. Mettendo il caso in termini, egli non vorrebbe che i creditori obbligatari, dopo avere visto valutato il proprio credito con certe determinate norme nel concordato preventivo, dovessero poi, se per le vicende delle cose umane il concordato preventivo non potesse concludersi e si facesse luogo al fallimento, o al concordato successivo, vedere valutato lo stesso loro credito con criteri diversi e quindi in somma diversa. Per cui questi creditori obbligatari potrebbero dire: se si fosse accomodata la faccenda col primo mezzo, io avrei avuto *tot*; invece essendosi combinata con un metodo diverso, ho avuto una cifra di qualche poco inferiore o superiore.

Dunque, in fondo, se non arrivo fino al punto

in cui arriva il senatore Santamaria Nicolini, il quale sostiene che qui è lesa un principio santo, un principio di giustizia assoluta, (perchè, ripeto, esagerare le tesi a me non piace), non posso però disconoscere che qualche cosa di vero ci sia in quello che dice il senatore Santamaria Nicolini.

Ciò posto, io mi trovo dinanzi al dilemma: debbo accettare piuttosto questo inconveniente o l'altro a cui accennai prima, che cioè sia falsato, sia invalidato un principio di giurisprudenza a cui non si è fatta eccezione in passato? A me pare che si debba accogliere di preferenza il primo non grande inconveniente, piuttostochè il secondo, anche per la considerazione a cui ha accennato il senatore Santamaria-Nicolini, nell'ultima parte del suo discorso.

Coloro i quali formularono questo progetto di legge avevano in mente che, secondo le discipline che la legge poneva per gli obbligatari, ci era un vantaggio in confronto delle disposizioni dell'art. 851. C'era un vantaggio per i creditori obbligatari in questo senso: che, mentre per l'art. 851 dovevano adattarsi del prezzo di emissione, diminuito di tutti i parziali rimborsi che fossero stati fatti, col progetto in esame si adattava quel conto matematico logico ed equo, del quale vi ho lungamente parlato l'altro ieri.

Ora, se i creditori obbligatari, ritraendo un vantaggio dall'usare piuttosto questo metodo che l'altro, saranno invogliati di ricorrere al nuovo istituto che noi vi proponiamo, piuttosto che lasciarsi condurre al fallimento, o al concordato posteriore al fallimento, la deduzione logica da trarre, a mio avviso, si è che il legislatore abbia voluto attrarre questi creditori obbligatari in modo da evitare i fallimenti, e non solo i fallimenti, ma i concordati amichevoli, per i quali non c'è più norma di onestà, non ci sono più barriere per la frode e l'inganno; dove i creditori di malafede hanno libero il campo, come dicevo l'altro ieri, per esercitare la propria nequizia.

Allora altro che gli eventuali difetti di questa legge, altro che interpretazioni di conteggio in un modo o nell'altro! Quando il creditore si trova fra le strette di un concordato così detto amichevole, deve, purtroppo, sempre subire la legge del più forte.

Dunque a questo argomento il Senato deve

annettere una certa importanza, ed io sono grato al senatore Santamaria-Nicolini che l'ha accennato, ed al senatore Pisa che per il primo nella discussione di questa materia affacciò anche questo vantaggio della legge.

Vengo ad un'ultima considerazione e poi ho finito.

Il senatore Santamaria-Nicolini, per persuadere il Senato che sarebbe opportuno di accettare il suo emendamento, senza preoccuparsi se si mette mano ad una legge fondamentale, senza preoccuparsi se si viene ad infirmare un principio a cui si è sempre fatto omaggio, vi disse che anche pochi giorni fa, a proposito della legge sull'emigrazione, abbiamo, nientemeno, che modificato un articolo del Codice civile.

Non nego il fatto, onor. Santamaria-Nicolini, ma per carità non mi citi quel precedente, perchè è un precedente, che ella non troverà approvato da nessuno, il quale abbia il senso retto della legislazione, e non debba piegare, come fu il caso, dinanzi a considerazioni così gravi ed imperiose, da consigliare l'oblio delle buone norme legislative. No, onor. Santamaria-Nicolini, non spinga il Senato a commettere questa nuova colpa, perchè qui proprio non vi sarebbe la scusante, che vi era nell'altra legge.

Nell'altra si capiva; vi era un interesse d'ordine pubblico superiore; badi però che, quando si è approvato quell'articolo di legge, il quale modificava il Codice civile, il Senato, che è sempre geloso del buon funzionamento della legislazione, ha votato un ordine del giorno col quale il Governo prendeva impegno di presentare, quanto più presto fosse stato possibile, un progetto di riforma, circondato da tutte quelle guarentigie che nella legge allora votata facevano difetto.

Quindi, se il senatore Santamaria crede che da questo precedente si possa dedurre una massima, egli dovrebbe proporre che si facesse qualche cosa di simile a quel che si è fatto per la legge sull'emigrazione.

Detto questo, siccome non intendo di tediare il Senato, concludo. Se il senatore Santamaria-Nicolini si accontenta che noi accettiamo la prima parte del suo emendamento, io credo che avrò consenzienti gli altri miei colleghi nello accettarlo, ma, se egli insiste in tutto il suo emendamento, l'Ufficio centrale è costretto con suo dolore a dichiarare che non lo accetta.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il senatore Santamaria, il quale ieri difese con tanta efficacia di convinta parola il disegno di legge e i concetti che lo dominano, vuole che nel medesimo si vada al di là delle disposizioni intese a disciplinare la procedura del concordato preventivo.

Obbedendo a questa idea egli insiste nell'emendamento, col quale propone di estendere la disposizione dell'art. 31 alla valutazione delle obbligazioni che, secondo l'art. 851 del Codice di commercio, sono ammesse al passivo nei fallimenti, modificandolo in tal senso.

Non esiterei ad unirmi a tale proposta se potessi essere guidato solo dai sentimenti di deferenza verso l'illustre senatore, se avessi voluto secondare l'impulso dell'animo e soprattutto se fossero in questione, come egli opina, e non mi pare, alti principi di equità e di giustizia.

Ma io non debbo lasciarmi vincere da considerazioni le quali, se fossero secondate, trarrebbero ad allargare i confini della riforma, e potrebbero comprometterla o renderne meno agevole l'approvazione. Ed è perciò che si rinunciò a dare alla riforma tutta l'ampiezza che in sulle prime si pensò e si voleva che avesse. Infatti, non dimentichiamo che pel mandato conferitole, la Commissione nominata alcuni anni or sono per riformare in alcune parti il Codice di commercio, fece oggetto dei suoi studi e dei suoi lavori la materia tutta del fallimento, presentando proposte dirette a sanare questo istituto dai vizi e difetti ai quali si accennò nella discussione generale.

Ma la Commissione prima e poi i miei predecessori, quando si trattò di concretare gli studi in una proposta legislativa, reputarono più prudente limitarsi al concordato preventivo, sia che non si credesse opportuno poter affrontare il problema finanziario di più larghe riforme, anche a riguardo delle modificazioni all'istituto del fallimento, sia che vedessero la difficoltà ed anche il pericolo di tentarla senza che fosse resa matura da una più lunga esperienza.

Se ci mettessimo nella via indicata dalla proposta del senatore Santamaria-Nicolini, si in-

comincierebbe, sebbene in modesta proporzione, a modificare una delle disposizioni che regolano il fallimento ed il concordato successivo. Ora non credo sia buon metodo di legiferare quello di pigliare occasione da una riforma per toccare ad altri istituti sebbene affini od analoghi. È facile prevedere che una volta posti sopra tale via, riuscirà meno agevole contrastare alle domande inevitabili di altri mutamenti, se non in questo, nell'altro ramo del Parlamento, al quale dovrà essere presentato il disegno di legge.

Infatti, se prevalesse il criterio di estendere la riforma a tutte le materie che hanno una qualche attinenza con essa, non si potrebbe opporre la ragione di metodo a chi all'istituto del curatore, tanto criticato e osteggiato, volesse sostituire il commissario giudiziale, o a chi proponesse attribuire nel concordato successivo sia al curatore che al magistrato le stesse larghe facoltà e le funzioni tutelari stabilite nel concordato preventivo, e le rigorose norme che lo governano e che lo infrenano per mutarne isolatamente una od altra disposizione. È evidente che tali ritocchi parziali, senza una preparazione conveniente e uno studio ponderato, potrebbero creare delle incertezze, delle antinomie, che non si possono d'un subito scorgere ed evitare.

All'onor. Santamaria non sembra che vi sia pericolo di andare incontro a eventuali inconvenienti, perchè l'art. 851, che si modificherebbe, si riferisce al concordato successivo, che è nell'istituto del fallimento e col disegno di legge non si fa che modificare lo stesso istituto in quanto che si sopprime la moratoria per sostituirvi il concordato preventivo.

Non posso dividere il giudizio e l'apprezzamento dell'onor. Santamaria.

Non è esatto dire che si è voluto sostituire il concordato preventivo alla moratoria. E mi pare di avere i giorni scorsi ripetutamente affermato e dimostrato che la moratoria è parte integrante dell'istituto del fallimento, e nessuno certo vorrebbe porlo in dubbio; poichè si ha facoltà di chiederla dopo dichiarato il fallimento. Il concordato preventivo invece mira ad evitare il fallimento alle persone meritevoli di quel beneficio, nei modi e con le norme e le garanzie di legge.

La parola concordato, adoperata tanto per il preventivo quanto per il successivo, sembra

giustificare l'opinione dell'autore dell'emendamento, ma l'identità non è che nella parola. È vero che le due procedure si collegano, ma stanno e si esplicano indipendentemente l'una dall'altra.

Quella disciplinata col disegno di legge non è uno stadio preparatorio o preliminare dell'altra; solo ove non giunga al risultato voluto, può condurre alla dichiarazione del fallimento.

Fra i due concordati sono poi notevoli le differenze. Il concordato successivo, tranne che sia accettato dall'unanime consenso dei creditori, non permette la convenzione per sospendere il processo commerciale del fallimento, non impedisce in verun caso la continuazione del procedimento penale.

Invece col concordato preventivo, basta il decreto del tribunale che lo ammette, perchè sia evitata la dichiarazione del fallimento. Inoltre si stabiliscono le condizioni indispensabili perchè il debitore possa domandarlo e il tribunale riconoscere se questi sia o no meritevole del beneficio legale da lui chiesto.

Bastano queste notevoli differenze, per tacere d'altre, che si riscontrano nella procedura a dimostrare che a torto si pretende essere logica conseguenza di questo istituto la proposta modificazione di una od altra delle disposizioni concernenti il concordato successivo, al quale si può luogo dopo dichiarato il fallimento.

Ma si vuole giungere alla proposta modificazione invocando i principî di giustizia. Secondo il proponente onor. Santamaria, se la disposizione dell'art. 31 è equa perchè non si dovrebbe estenderla anche al caso di fallimento nel quale i possessori di obbligazioni hanno per effetto dell'art. 851 un trattamento diverso?

Questo ragionamento appare giusto e logico perchè si considerano isolatamente le disposizioni delle due leggi e non sono riguardate in relazione agli istituti diversi e alle diverse specie di obbligazioni ed alla diversità delle circostanze e del tempo.

L'art. 31 prevede il caso delle obbligazioni, come ho già notato, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione; l'art. 851 dà i criteri per la valutazione e l'insinuazione nel passivo di tutte le obbligazioni al portatore. L'art. 851 vuol determinare il valore d'un titolo che può averlo perduto

interamente a cagione del fallimento; l'articolo 31 invece dispone per una sola specie di obbligazioni e nel caso di concordato preventivo.

A me pare che non vi sia proprio ragione di sollevare dispute in nome dell'equità e della giustizia.

Solo si può dire che nelle disposizioni dell'uno e dell'altro articolo, specialmente in quella dell'art. 31, v'ha una lacuna, cui però supplisce la prima parte dell'emendamento.

Non voglio oltre abusare del tempo e della benevolenza del Senato anche perchè il relatore dell'Ufficio centrale ha ampiamente risposto alle dotte ed acute osservazioni dell'onor. Santamaria.

Non voglio neppure fermarmi sui precedenti invocati da lui, sebbene l'argomento dei precedenti, tanto abusato, trovi spesso favore e sia talvolta pericoloso ed irragionevole.

Non è infatti giustificato un errore nuovo solo col dire che prima si cadde in un errore simile.

Ma ad ogni modo fa al caso nostro il precedente oggi ricordato dall'illustre contraddittore.

Nella legge dell'emigrazione è vero che si derogò alla regola stabilita nel Codice civile, concernente la perdita della cittadinanza.

Ma non si abrogò l'articolo 12, come vorrebbe fare il senatore Santamaria per l'851 del Codice di commercio. Solo piacque limitare la disposizione generale del Codice civile nei casi speciali degli emigranti. Qui invece si vorrebbe fare l'opposto: estendere la disposizione dell'istituto regolato con legge speciale e modificare in conseguenza il Codice di commercio.

Queste considerazioni e anche il dovere che ho di associarmi alle conclusioni dell'Ufficio centrale, il quale ha tanto strenuamente sostenuto e difeso il progetto del mio predecessore, mi vietano di accettare l'emendamento del senatore Santamaria Nicolini.

E prego il Senato di respingerlo, se il proponente non volesse, come mi auguro, aderire alla preghiera mia e del relatore e non si contentasse di aggiungere all'art. 31 la sola prima parte dell'emendamento da me accettata, per non discostarmi dall'opinione manifestata dall'Ufficio centrale.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Il Senato potè apprezzare ieri, e ha potuto meglio apprezzare oggi, dai discorsi eloquenti di tre onorevoli oratori, la natura la gravità della questione che si discute.

Io ho chiesto la parola per intervenire, con brevi parole, in questa discussione; non perchè facesse d'uopo aggiungere nulla agli argomenti che sono stati adottati, ma perchè forse non è inopportuno che fra tre interessati, dico nel senso ideale della cosa, il ministro e il relatore a favore della proposta contenuta nel loro progetto di legge e l'onor. Santamaria a favore dell'emendamento, si faccia udire la parola di un oratore disinteressato, per quanto poco autorevole, specialmente in questa materia.

Io avrei desiderato che fra l'onorevole ministro, la Commissione e l'onor. Santamaria fosse avvenuta la concordia anche su questo punto; ma non essendo avvenuta, bisognerà pure che il conflitto sia definito dal Senato.

A me pare, che la proposta dell'onor. Santamaria si appoggi a molto buone considerazioni.

L'onor. relatore dell'Ufficio centrale e l'onorevole ministro ammettono che la valutazione stabilita dall'art. 851 del Codice di commercio, oltre che essere imprecisa nella forma, nell'applicazione porti a delle ingiustizie.

Ora, perchè queste ingiustizie debbono sussistere?

Se la ragione della valutazione speciale portata dall'art. 31 del progetto avesse relazione col concordato preventivo, capirei che rimanesse una disposizione applicabile soltanto alla valutazione delle obbligazioni in occasione di concordato preventivo; ma se è una ingiustizia assoluta, perchè farla sussistere negli altri casi, di fallimento, o di concordato successivo?

Io in verità non veggio ragione di far così; e la occasione di correggere per ogni caso una imprecisione e un'ingiustizia (nè su di questa ministro ed Ufficio centrale dissentono) mi pare sia benissimo porta da questo progetto di legge.

L'onor. relatore dell'Ufficio centrale che in questa discussione, come già nella relazione, ha dato saggio di tanto valore e di tanta dottrina, quali argomenti oppone? Dice: non si suol fare, non si deve fare così. La buona regola del legiferare, soprattutto in materia di

Codici, è che non se ne modifichino le disposizioni con una legge d'argomento speciale.

Ma gli si può rispondere: voi subordinate una questione di logica e di giustizia a una regola non scritta di procedura legislativa. Se riconoscete una ingiustizia e la correggete a riguardo del concordato preventivo, perchè deve essa sussistere negli altri casi?

L'onor. ministro ha fatto delle considerazioni molto pratiche, prudenti e sottili. Ha detto: Ma veda, onor. Santamaria, quant'è pericolosa la via in cui ci metteremmo, ossia di riformare non sappiamo quante parti del Codice di commercio, in occasione di questo progetto di legge speciale.

Ma — me lo perdoni l'onor. ministro — non siamo mica al principio della discussione, siamo alla fine, e l'unica proposta che porti una modificazione assai limitata è questa dell'onorevole Santamaria. Riguarda un solo articolo del Codice di commercio, e non v'è alcun pericolo, alcun dubbio che si possa estendere ad altri casi e materie.

Ringrazio il Senato di aver ascoltato queste mie considerazioni in questa materia; e per quella logica e morale ripugnanza che c'è di far sussistere per altri casi un'ingiustizia che si riconosce e corregge per un caso solo, credo che l'emendamento dell'onor. Santamaria possa, e debba anzi essere dal Senato approvato.

Bensi m'augurava, che in faccia all'esposizione di ragioni, che a me sembrano evidenti, vi fosse una unanime concordia, mentre perdurando il dissenso, dovrà esser risoluto dal voto del Senato.

PISA, dell'Ufficio centrale. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA, dell'Ufficio centrale. Il desiderio, anzi il dovere, di non prolungare una discussione ormai divenuta lunghissima in Senato, su questa materia, mi avrebbe persino imposto il sacrificio di un altro dovere, quello di ringraziare l'onorevole e onorando senatore Santamaria-Nicolini delle parole troppo lusinghiere che ha voluto rivolgermi, pur dissentendo da un'opinione che questa mane manifestai e che conservo ancora intatta; ma ho creduto utile di prender la parola, non ostante questa mia riluttanza imposta dalle circostanze, per dissipare un'inesattezza di fatto che trapela dalle parole

dell'onorevole preopinante e illustre mio amico, il senatore Finali.

Io — lo ripeto anche oggi — non sono legale e perciò guardo alla realtà dei fatti, solo dal punto di vista pratico, dal punto di vista del commerciante, che è interessato in questa triste materia del fallimento.

Ora, s'è detto testè che l'art. 851 crea una ingiustizia ed è una imperfezione. Duolmi di dover dichiarare che io dissento radicalmente da questa affermazione e la contesto per quanto so e posso.

Questo articolo è letteralmente così concepito:

« Art. 851. Se la Società fallita ha emesso obbligazioni al portatore i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore d'emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo d'ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione ».

Ossia, ciascuna obbligazione che è stata ammortizzata, che ha avuto in tutto o in parte il suo avere, naturalmente non deve aver altro o soltanto il residuo che ancora le spetta.

Io interpreto nel senso tassativo dell'articolo in cui, secondo me, non vi può essere dubbio e trovo che questa dicitura dell'art. 851 non consacra alcuna ingiustizia di trattamento riguardo ai portatori di obbligazioni.

Vengo all'art. 851 e insieme all'art. 31 del disegno di legge oggi in discussione. Come dissi all'onorevole preopinante, questa mane, io trovo che l'art. 31 considera un caso speciale, mentre l'art. 851 considera la generalità dei casi e mi spiego.

L'art. 851 parla di obbligazioni al portatore in genere e non soggiunge altro.

L'art. 31 del progetto di legge, oggi in discussione, parla di obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo di emissione.

La cosa è evidente. L'art. 31 riguarda un caso speciale; l'art. 851 riguarda la generalità dei casi in materia di obbligazioni.

Io come commerciante confesso, che se fossi persuaso dell'ingiustizia di quest'art. 851 testè citato del Codice di commercio; se fossi persuaso che crea una grave disparità di trattamento tra i portatori di obbligazioni a seconda che si trovano nelle condizioni dell'art. 851 riflettente il concordato successivo, o dell'ar-

ticolo 31 riflettente quello preventivo, malgrado i dubbi qui manifestati di opportunità minore di intaccare il Codice di commercio, pure come uomo pratico subirei il minore dei mali, mi unirei all'onorevole preopinante, e direi: ebbene, si faccia un'altra eccezione, per quanto sia male, alla norma generale e s'intacchi il Codice di commercio.

Ma a mio modo di vedere e nella mia piena convinzione, l'art. 851 sta per la generalità dei casi, mentre l'art. 31 contempla un caso speciale, in un progetto di legge nuovo che segue il mutamento continuo nei commerci, specificando il caso più frequente che oggi si verifica in materia di obbligazioni.

Ebbene, non ci è antinomia se in questo progetto di concordato preventivo sta questa dicitura, lasciando intatta l'altra che non lede la giustizia, a mio modo di vedere.

Accettiamo dunque (qui mi unisco ai colleghi) la prima parte dell'emendamento opportunissimo del senatore Santamaria-Nicolini, nel senso dell'aggiunta, che dice, che per la generalità dei casi (perchè vi possono essere delle obbligazioni che non siano rimborsate per estrazione a sorte con somma inferiore a quella di emissione), interviene la norma generale del Codice, ossia l'art. 851.

Ciò fatto, a me sembra che vi sia parità di trattamento completa in questi due casi.

Se poi si volesse discutere sulla possibilità di applicare coll'art. 851 le massime del 31, si entrerebbe in un'altra discussione legale, che non voglio, nè posso affrontare, per difetto di competenza.

Soggiungerò da ultimo, a giustificazione di un asserto da me fatto stamani e che l'onorevole Santamaria ha voluto portare in quest'aula (ripetuto testè anche dal senatore Lucchini) di essere, cioè, convinto che questo art. 31 colla sua disposizione non fu messo a caso in questo progetto di concordato preventivo, e non fu messo a caso, perchè trattandosi di un progetto speciale che vuol seguire i progressi del commercio in genere e nel nostro paese, viene a rispondere a necessità nostre presenti e prevede tassativamente questo caso speciale di obbligazioni per chiarirlo e senza mettersi in antinomia coll'art. 851 del Codice di commercio, a facilitare uno dei casi speciali di questa procedura del concordato preventivo che al-

trimenti nel silenzio della legge speciale, avrebbe potuto trovare maggiori difficoltà.

Ho finito perchè non voglio essere lungo e concludo nella lusinga di aver potuto trasformare almeno in qualcuno dei colleghi la mia convinzione.

Sarei poi lietissimo se avessi potuto in qualche modo trasformarla nell'onorevole preopinante, nell'illustre senatore Finali che ha attaccato da pari suo quest'art. 851 imputandolo d'ingiustizia.

Se lo credessi ingiusto, mi unirei a lui e propugnerei la tesi dell'onor. Finali e dell'onorevole Santamaria-Nicolini.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari a volere far lo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul progetto di legge sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti. Ha facoltà di parlare il senatore Santamaria-Nicolini.

SANTAMARIA-NICOLINI. Prendo la parola, non per un altro discorso: Dio me ne guardi! ma per fare alcune brevi osservazioni sopra alcuni argomenti, che mi sono stati opposti dai preopinanti a me avversi.

Comincio per rilevare l'appunto che mi fa l'onorevole relatore, per l'argomento che ho tratto dalla legge sull'emigrazione, e rispondo che ciò significa spostare la questione. Ciò varrebbe in qualche modo se io avessi dedotto la necessità di estendere l'art. 31 anche al fallimento ed al concordato successivo, da quel precedente dell'abrogazione del n. 3 dell'art. 11 del Codice civile, che riguarda i casi in cui si perde la nazionalità: ma io ho invece tenuto tutt'altro modo.

Ho dapprima dimostrato, indipendentemente da somiglianti argomenti di opportunità, che per ragioni intime e giuridiche razionalmente conviene fare applicazione del principio stabilito in cotesto art. 31 a tutto l'organismo del fallimento, e poi sono disceso a ribattere l'ob-

biezione, che mi è stata fatta stamane nella discussione in seno all'Ufficio centrale, cioè che in una legge speciale non si possa stabilire un principio, che ha riguardo ad una legge generale.

Ed anzi ho dimostrato, ribattendo questa obiezione, che noi qui non versiamo in materie diverse e specialissime, come nella legge sull'emigrazione, ma si invece in materie affini e connesse tra loro, anzi in parti e particelle d'un solo ed identico ente giuridico.

Nè mi si dica che quell'articolo fu scritto solo per gli emigranti. Io chiamo in testimone l'egregio collega Pierantoni, che in quella discussione ebbe tanta parte, e parmi (se non erro), avess'egli sollevato il dubbio; ma questo articolo varrà solo per gli emigranti, o avrà un'efficacia generale?

Si rispose (e bene, a parer mio), che una volta che si era abrogato espressamente una disposizione del Codice civile, non si poteva questa ritenerla abrogata per gli emigranti, e non per tutti gli altri membri del corpo della nazione. Sarebbe stato molto strano!

Ed il Senato fece al riguardo autentiche attestazioni e punto contraddittorie, essendo invece rifermato dal testo della nuova legge, che quella fosse una disposizione di carattere generale.

Avevo io dunque ben ragione, quando all'argomento opposto in contrario ho risposto: se questo è l'ostacolo, ben è da avvertire che in altra e più importante occasione, si è giunti ad abrogare una disposizione importantissima.

E vengo ora alle sottili e gravi osservazioni fatte dall'amico e collega senatore Pisa.

Io convengo in tutto quanto egli ha detto, tanto che ho ritirato gli altri due emendamenti appunto perchè egli mi ha illuminato, avvertendo che questa disposizione dell'art. 31 si riferiva alle speciali obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte o per dir meglio e con più verità, sono stati i suoi chiarimenti, che mi hanno indotto a temperare quei due, nell'altro emendamento da me proposto e già accettato nel senso di aggiungere all'art. 31 che la disposizione dell'art. 851 rimanga ferma per tutte le altre obbligazioni.

Vero è dunque per me quanto egli ha detto, ma pur nondimeno la questione sussiste ancora, perchè si avrà, si è vero, nel disegno di legge,

che riguarda il concordato preventivo, l'art. 31 con l'aggiunta di un altro capoverso che richiama l'osservanza dell'art. 851, sicchè il concetto è che l'art. 31, com'era scritto, riguardi le sole obbligazioni rimborsabili per estrazioni a sorte da pagarsi in un determinato tempo, mentre per tutte le altre obbligazioni imperar debba l'art. 851. Ma ciò non torrà che io continui a dirvi che quando voi avete stabilito una nuova disposizione nel disegno di legge, disposizione che non è nel Codice di commercio (perchè se ci fosse non avreste formulato l'articolo 31), disposizione che, secondo lo stesso vostro modo di vedere, integra il concetto dell'art. 851, si può sempre domandarvi: perchè mai questa disposizione deve stare pel concordato preventivo e non deve valere in tutte le altre parti dell'organismo dell'istituto del fallimento?

Si è poi financo negato che le accuse di imprecisione e di ingiustizia fatte all'art. 851 fossero cagione per mutarne il concetto e la disposizione. A me basta il solo fatto che si è creduto di creare una nuova disposizione, per affermare che quella dell'art. 851 si è ritenuta manchevole; torna insomma sempre in campo la medesima questione, che si risolve nell'argomento svolto testè dall'illustre senatore Finali al quale mi associo.

Quanto poi alla postuma ragione trovata non prima di questa mattina dall'ottimo amico Pisa, subito dico che per le postume ragioni sento somma antipatia, se non pure orrore.

Si è fatta una proposta in difformità dell'articolo 851 del Codice di commercio, per integrarlo, debbo dunque credere che i proponenti hanno ritenuto questo articolo manchevole. Ora invece si viene a dirmi: Sapete perchè abbiamo formulato questa nuova disposizione? Per invogliare i creditori a concorrere più volentieri a questo atto che evita il fallimento!

Voci: No, non è così. (*Segni di diniego dal banco dell'Ufficio centrale*).

SANTAMARIA-NICOLINI. Onorevoli senatori, ho detto che non ho fede nelle ragioni dell'ultima ora, ma fosse pure tra le primissime quella ora allegata, io credo che manchi al tutto di efficacia giuridica.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Non per rientrare nell'esame dell'argomento ampiamente discusso, ma per chiarire il mio pensiero, sono costretto a dire ancora poche parole rese necessarie dal discorso del senatore Finali, che suppone d'aver io ammesso che la proposta di cui si tratta giova ad eliminare una grande ingiustizia, e non sa spiegarci perchè io non consenta a che si adotti il mezzo proposto a tal fine.

Or bene, dichiaro che non ammetto, nè ho detto che l'art. 851 del Codice di commercio sanziona la ingiustizia, onde lo accusa il senatore Santamaria. Anzi aggiungo che l'ipotetica ingiustizia questi, nè altri l'ha dimostrata, ma solo piacque asserire che esiste per dedurne che si deve per logica conseguenza consentire alla voluta modificazione di quello articolo.

Sembra ai nostri contraddittori che il fatto di aver nelle disposizioni dell'art. 31 stabilito norme e criteri diversi per la valutazione delle obbligazioni rimborsabili con estrazione a sorte per una somma superiore al prezzo di emissione, basti a dimostrare che è ingiusto il criterio secondo il quale nell'anzidetto articolo del Codice di commercio si determina il valore delle obbligazioni al portatore.

Ora è facile notare che l'articolo censurato indica e prevede il caso dei possessori di obbligazioni al portatore d'una Società di cui fu dichiarato il fallimento, mentre all'opposto nel disegno di legge si tien conto d'una forma diversa di obbligazioni e del valore delle medesime nell'ipotesi del concordato preventivo.

Nel primo caso si determina il valore in base il quale i possessori di quelle obbligazioni sono ammessi al passivo del fallimento, e ciò perchè altrimenti, e spesso per effetto del fallimento, può accadere che esse perdano qualunque valore.

Invece nel progetto si provvede al concordato preventivo in cui non c'è fallimento e a valutare con maggiore esattezza la forma speciale di obbligazione nel medesimo prevista.

Ciò posto è evidente che non si può parlare di ingiustizie perchè si stabiliscono regole speciali di valutazione, certo più esatte, ma per un caso che non è lo stesso previsto nell'articolo 851, e che si verifica in condizioni differenti.

Quando le condizioni sono tali e le fattispe-

cie sono diverse, è ovvio che si adottino diverse regole di diritto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga dell'Amministrazione straordinaria del comune di Napoli ».

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

(Il Senato approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge « Sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti ». Mi sembra, se nessun altro chiede la parola, che si possa venire ai voti sull'art. 31...

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. È inteso che domandiamo la votazione per divisione sull'emendamento del senatore Santamaria-Nicolini. La prima parte la accettiamo, la seconda no.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto dunque a partito l'aggiunta proposta dal senatore Santamaria.

Come il Senato ha inteso, questa aggiunta si compone di due parti, sulle quali si chiede la votazione per divisione.

La prima parte dice così: « Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'art. 851 del Codice di commercio », ed in essa concordano il ministro e l'Ufficio centrale.

La pongo ai voti.

Chi approva questa prima parte è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo alla seconda parte dell'aggiunta che consiste nelle parole: « il quale rimane modificato nei sensi del presente articolo ».

Questa seconda parte dell'aggiunta non è accettata né dall'Ufficio centrale né dal ministro; con questa avvertenza la metto ai voti.

Chi crede di approvare questa seconda parte dell'aggiunta proposta dal senatore Santamaria abbia la bontà di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la seconda parte non è approvata).

Rileggo l'articolo 31 modificato per poro ai voti.

Art. 31.

Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'art. 851 del Codice di commercio.

Chi approva l'articolo 31 abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla votazione degli altri due articoli rimasti sospesi e cioè gli articoli 40 e 41. All'art. 40 il senatore Santamaria propone di sopprimere le parole: « ma non è di ostacolo all'applicazione successiva dell'articolo 39 ».

In questo emendamento consentono tanto l'Ufficio centrale che il ministro. Rileggo l'articolo così emendato:

Art. 40.

Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del Codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire diecimila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'art. 1 o 33, il tribunale ove risulti che il passivo non superi le lire diecimila, provvede in conformità dell'art. 33.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superino le lire diecimila, può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il

tribunale nomina il Commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Rileggo ora l'art. 41.

Art. 41.

Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire diecimila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'art. 39.

Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice, in base agli articoli 856, n. 5 e 857 Codice di commercio, non può proseguirsi e le condanne inflitte per questo titolo rimangono prive di effetto.

(Approvato).

Si procederà nella seduta di domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, previo il suo coordinamento e lettura delle petizioni pervenute al Senato sull'argomento.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Consorzi di difesa contro la grandine ». Come il Senato rammenta, nella seduta dell'8 corrente venne iniziata la discussione generale, rinviandosi il progetto all'Ufficio centrale per l'esame di alcune proposte di modificazioni. Sempre sulla discussione generale ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Io non sono nè un produttore, nè un buon consumatore di vino. In fede mia non commisi mai la colpa che fece torto al vecchio Noè (*Si ride*). Per ragioni professionali, 20 anni or sono, dovetti fare uno studio diligente, profondo di enologia; feci studio di parecchie opere tra le altre di quella di Francesco de Blasiis, che fu ottimo patriotta, ministro di agricoltura, industria e commercio, e in pari tempo dotto scrittore di agricoltura. Appresi allora una verità, che si possa fare il vino con ogni specie di materie e talvolta anche coll'uva (*ilarità*), come disse un brioso scrittore francese. Ricognobbi che, a parte le numerose malattie che guastano il vino, sono flagelli della coltivazione della vigna la peronospora, la fillossera, la grandine, la siccità e l'umidità. Sono conte le ragioni, per le quali i nostri concittadini commisero l'errore di trasformare troppo celeremente la nostra agricoltura: si credette che la Francia sarebbe rimasta lunghissimo tempo tributaria delle nostre uve. Quando io fui a Montpellier per il quarto centenario della fondazione di quella celebrata università, osservai la trasformazione che i grandi produttori di vini andavano facendo mediante la estirpazione delle vigne indigene e la piantagione delle viti americane; al mio ritorno feci rapporto ai ministri di quel tempo, affinchè non avessero spinto troppo innanzi l'incoraggiamento che si dava alla coltivazione dei vigneti. Presto giunse l'ora in cui si ebbe l'imbarazzo della produzione, mentre la fillossera incominciò a penetrare nelle nostre terre. Subito si chiese la intervento dello Stato. Si deliberò la legge che comanda la distruzione delle vigne infette. Quella legge sollevò fortissime resistenze; in pari tempo furono ordinati gl'incoraggiamenti per diffondere le vigne americane. Altre regioni, ch'ebbero ed hanno forza di energia e spirito d'associazione, pensarono di tutelare le produzioni per opera loro e di ricorrere al grande sussidio dell'associazione per salvarsi dai danni minaccianti la loro viticoltura, tra i quali non ultimo è quello della grandine, si formarono le società cooperative per la mutua assicurazione tra produttori e proprietari.

Simiglianti società andarono quasi tutte a male per una ragione molto semplice. La quota di assicurazione che si pagava doveva essere

tenue, proporzionata al reddito. Il cumulo di quelle quote non poteva dare un capitale che poteva pagare i danneggiati e sostenere le spese quando la grandine faceva opera di fortissima distruzione.

In un solo modo alcuna cooperativa sarebbe possibile, se si usasse l'accorgimento di assicurare piccoli campi coltivati a vigna, giacenti in diverse regioni; onde la grandine cadendo su vasta zona danneggerebbe solamente un piccolo podere. Simigliante assicurazione microscopica, frazionata non corrisponde all'utilità che si cerca.

Corse la notizia dell'uso dei cannoni nemici della grandine, e si mosse alla guerra. Non solamente si ricordò la battaglia di San Martino e gli esperimenti fatti in America. Quel fortissimo bizzarro spirito di Benvenuto, quando nel 1527 era al servizio di Clemente VII e dei cardinali assediati in Castel Sant'Angelo e dirigeva le colubrine, coi colpi del suo archibugio non soltanto uccise il Connestabile di Borbone, il principe di Orange ed altri capi della parte, avvertì i cardinali di rimuoversi dal mastio, affinché le loro rosse zucchette non fossero bersaglio al fuoco nemico (*Si ride*), ma osservò che gli spari dileguavano le nebbie, onde il sole vide quell'opera diabolica.

Il poeta, tosto che venne il periodo dei cannoni grandinifughi, vaticinò che i cannoni della vecchia Europa, cessando di fare strage degli uomini, saranno rivolti a combattere le nubi. Alcuni ricordarono la narrazione di Benvenuto Cellini.

L'applicazione di questo sistema di difesa sollevò conflitti, offese interessi. Concorrenza di produttori di cannoni, resistenza di proprietari, avversione a sottomettersi alla volontà delle maggioranze, gelosia delle Società di assicurazione, gare municipali, piccole ambizioni e altri sentimenti: l'ignoranza, l'avarizia crearono diverse correnti. Spesso le male intenzioni, gl'interessi offesi si celano col grido: si rispetti la proprietà!

Però ascolti l'illustre maestro, collega ed amico, il senatore Blaserna, che se lo Stato deve proteggere l'interesse collettivo della società, non lede la proprietà quando lo Statuto, che la dichiara, riconosce la ragione di espropriarla per causa di pubblica utilità, e per il

Codice civile la proprietà deve sottostare ai regolamenti di igiene, di sicurezza.

La Costituzione e il diritto civile non riconoscono tanto incondizionatamente l'esercizio del diritto di proprietà. La legge è legge di tutela del lavoro e della proprietà remuneratrice.

Non tace neppure quello spirito di scetticismo che è tanta forza negativa dell'anima umana proclive a non veder nulla di bene, a nulla sperare. Io feci esperienza de' costumi dominanti nei Congressi italiani. Il collega Blaserna deplorò che a Padova un professore non fu ascoltato con urbanità. La nostra razza, animosa, irruente, nervosa, accesa dal sole vividissimo, uscita dalle lotte insurrezionali male, educata alla intolleranza, facilmente si abbandona ad urli, a schiamazzi se alcuno si permette confutare l'opinione dominante. Felice il professore che non si trovò dinanzi ai sinodi che arsero Giordano Bruno e condannarono Galileo.

Nel Congresso di Padova dispiacque la contraddizione dell'oratore che aveva bandito il verbo scientifico spiegante la virtù di quell'anello, che non fu certamente l'anello del pianeta Saturno. L'uditorio lo ascoltò con la impressione di chi riceve un bagno freddo, ma un grande disinganno. Si erano fatte spese, creati interessi, ottenuti ausili. Sarebbe tutto il lavoro fallito? Ogni speranza si sarebbe mutata in delusione? Ma non si avverano agitazioni, proteste, risentimenti anche nelle assemblee politiche e in altre riunioni?

Io faccio auguri che i costumi della vita pubblica divengano migliori, che la libertà della parola sia rispettata. Però non credo, mi permetta di dirlo il mio venerato amico, che tutti quelli che protestarono contro il professore fossero illusi, ignoranti da paragonarsi alle facili menti dei superstiziosi che credettero alle previsioni di Mathieu de la Drôme e al suono delle campane. Poco fa ho ricevuto due dispacci di gentiluomini, che mi esortano a dare al Senato notizia delle cose da me vedute e a propugnare l'accoglimento della legge.

Il collega Blaserna conosce la miseria della mente umana educata dal clero sin dall'infanzia a credere che le leggi di natura possano essere mutate o sospese dalle preghiere della liturgia. La fede nel Dio personale, la credenza che il tuono, il fulmine, la grandine, la peste,

la guerra siano flagelli lanciati da lui; la credenza di una corte celeste che ha relazioni con i sacerdoti che sono i rappresentanti del grande sovrano del mondo, fecero e fanno credere alla efficacia della preghiera, ai voti, ai pellegrinaggi, per espiare colpe e placare alcuni effetti di cause naturali. Il clero non può limitarsi a insegnare che una semplice preghiera li renda innocui: ordina le penitenze, gli esorcismi, i digiuni, e vuole la remunerazione dei suoi servizi.

Nel 1866 i Lords inglesi rimproveravano il conte Russell, perchè non aveva ordinato un giorno di penitenza generale per un contagio scoppiato fra gli animali. Lo Strauss scrisse: « Come deve qualificarsi questo fatto? stupidità clericale, o miserabile ipocrisia? ». Non si fecero di recente pubbliche preghiere per il trionfo delle armi nei campi dal Sud-Africa?

Quando i contadini fanno suonare le campane e corrono a pregare i loro patroni, affinchè mutino le leggi di natura, e invitano il parroco a fare una processione, incontrando quei poveri di spirito, possiamo esclamare per essi: *o sancta simplicitas*; ma rimane il dubbio, se il parroco abbia ceduto alle premure del volgo o se non le abbia prevenute o istigate, se egli per non smentire la fede non abbia indugiato, sapendo che dopo la siccità viene la pioggia. Anche il contadino aspetta che la scuola migliori la sua istruzione, la quale a lui dimostri che al cospetto di fenomeni dannosi deve riconoscere fatti naturali, benchè non conosciuti con sicurezza.

Lo spirito umano, se io volessi ricordare gli errori della filosofia platonica e citare le credenze di Giordano Bruno, del Campanella, del Machiavelli, del Cesalpino e di altri eccelsi intelletti, per lungo tempo credette a spiriti e a demoni che agitavano le leggi di natura. Se il suono delle campane reca danno alla sicurezza pubblica e attira il fulmine, perchè il Governo non ordina che siano posti sopra i campanili i parafulmini, o, meglio ancora, che sia proibito il suono delle campane quando è vicina la minaccia del nembo, ad impedire il danno alle case prossime ai templi?

Però non si può confondere la difesa più o meno certa per l'uso de' cannoni e per l'ordinamento dei consorzi con le miserie della superstizione e con l'industria clericale.

Se l'onorevole mio amico, che è tanto dotto, vuole consultare un momento in biblioteca un diario di Firenze, quello del Lapini da poco pubblicato, vi troverà sotto la forma della cronaca narrata cieca fede, per cui nella minaccia della tempesta, casi di inondazione o nella durata di una siccità, avevano i Fiorentini nella madonna dell'*Impruneta*. La recavano in giro per ottenere ogni bene, persino per impedire la vittoria del turco. (*Si ride*).

Le imposture di Mathieu de la Drôme sono continuazioni di vecchi pregiudizi. Prenda l'onorevole amico il Guicciardini e vi legga negli *Avvertimenti* quello che riguarda le previsioni del calendario del Nostradamus. Quel grande impostore del tempo passato faceva previsioni che erano credute. Ma il Guicciardini osserva che se si avessero voluto smentire quelle imposture, i principi lo avrebbero potuto fare, facendo pubblicare ogni anno prima delle novelle previsioni dell'anno futuro, le previsioni sbagliate degli anni trascorsi. Però voi ben capite che principi e popoli credettero lungo tempo all'astrologia, alla magia naturale, che generarono l'astronomia e le altre scienze. Invece la fede nei cannoni segna un grande progresso dello spirito umano, la convinzione della coscienza degli animi prima superstiziosi che l'uomo possa con l'arte e con l'ingegno tutelare l'agricoltura, rimuoverne i danni.

Ed ora volgo al termine; il collega fece da perito, io farò da testimone. (*Bene*). Da sei anni il mio sentimento di padre, l'amore di famiglia mi conducono verso la stagione della vendemmia in una bella e forte regione che ha nome *Franciacorta*. Questa siede tra Bergamo e Brescia, e confina col lago d'Iseo, la terra prediletta e la fortezza politica del presidente del Consiglio, Giuseppe Zanardelli. In quella bella plaga della nostra Italia vivono famiglie che non possono essere confuse con le poche genti che fecero tumulto nel congresso di Padova. Cito la famiglia Dandolo, che ricorda gli eroi della patria, la famiglia Monti, che ricorda il valoroso Alessandro, mandato da Re Carlo Alberto e dal Gioberti in missione presso Kossuth, il quale capitano con grande valore la legione italiana combattente a fianco degli Ungheresi; cito inoltre i signori Zoppola, i Della Riva e altri molti.

Gli eredi viventi di storiche famiglie col la-

voro, con la cura dei campi, con la onesta e intelligente amministrazione fanno onore alle loro tradizioni. Ad essi si associarono famiglie, possidenti, agricoltori, che l'onesto lavoro innalza a ben meritata fortuna e ad onori. Essi sanno che, redenta la patria, bisogna aumentarla, renderla prospera; si costituirono in consorzio, dettarono i loro statuti, posero in assetto di difesa i cannoni, scelsero artiglieri, che furono benanche assicurati per gl'infortuni del loro lavoro. Visitando quella regione, vidi le artiglierie poste nella cinta dei loro campi e mi trovai più che al suono delle campane del parroco, all'attacco tosto che l'agricoltore paventò prossima la bufera, vidi i combattenti in ordine di battaglia; mi ricordai di un altro bombardamento, nel quale fui artigliere, quello di Borgoforte. La prova dura da quattro anni.

Quei signori consultano i registri delle loro aziende, le quali ricordano i danni sofferti dalle promesse de' loro campi per l'opera struggitrice della grandine, che assidua ridusse il raccolto dell'uva nel passato: se da quattro anni che usano i cannoni non ebbero più il flagello della grandine, sapendo quello che ben disse il collega Blaserna, che la meteorologia non è scienza sperimentale, ma di osservazione, applicano la regola di ragione che insegna debba avere la sua ogni cosa e pensano: se prima, senza i cannoni veniva la grandine e pativamo danno, oggi che i cannoni agiscono e la grandine non è più venuta, dunque aumentiamo la difesa.

Può essere che per la ragione che le colline rendono più efficace l'azione degli spari, ottengano tali vantaggi. Perchè non contentare tali risultamenti? E perchè s'invoca la obbligatorietà? Spesso le zone assegnate alla coltivazione della vigna trovano pochi proprietari che si negano ad entrare in consorzio. Essi lasciano una frontiera aperta all'azione del panico; se per tale via incede il nemico, dalla inerzia o dalla mala voglia de' ricalcitranti deriva il danno del maggior numero.

Per l'oppòsto quando si scongiura il danno dai lati difesi l'ignavo profitta della spesa e del lavoro altrui. Ecco perchè il maggior numero ha voluto il consorzio obbligatorio. La legge della maggioranza che obbliga le minoranze è una legge che governa tutte le umane decisioni.

Io ho fatto il mio dovere nel dare queste no-

tizie al Senato: esse varranno a rassicurare l'animo di alcuno dei miei amici. Sono lieto che l'onor. Blaserna, per la umanità e la temperanza che sono proprie di coloro che molto sanno, si sia messo d'accordo con l'Ufficio centrale.

Mi congratulo che questa volta, l'Ufficio centrale abbia fatta opera di emendazione della legge. Noi faremo opera di prudenza politica, approvandola. Questa legge viene reclamata dalle masse popolari e andò preceduta da un lungo apparecchio. Presso il Ministero di agricoltura vi sono già due stazioni di osservazione; se il Senato, invece, respingesse la legge che la Camera elettiva, emanazione più diretta della nazione, ha deliberato, non farebbe buona politica. Savio, prudente è lo studio di emendazione delle leggi. Questo lavoro diventi continuo nella nostra assemblea. Le sole leggi inutili o dannose sieno reiette. Dette queste cose mi taccio e ringrazio il Senato della bontà con cui mi ha ascoltato (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale, prego il presidente dell'Ufficio centrale a voler rendere ragione delle proposte sottoposte alla deliberazione del Senato.

MUNICCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Onorevoli colleghi.

Ho l'onore di annunziarvi che nella seduta tenuta ieri dall'Ufficio centrale, con l'intervento dell'onorevole sottosegretario al Ministero di agricoltura e del senatore Blaserna, dopo lunga discussione siamo stati concordi in quelle aggiunte ed emendamenti che sono stati stampati e distribuiti.

Ed ora ho il dovere di rendere ragione delle concordate modificazioni, ma agli effetti della chiarezza nell'ordine delle mie idee, vi chiedo venia se dovrò riassumere in un modo molto breve e semplice, lo stato della questione quale era prima della riunione dell'Ufficio centrale.

Quando noi vi proponemmo di dare il vostro voto a questo disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati non ritenemmo minimamente ch'esso avesse a fondamento suo l'utilità apodittica, universalmente riconosciuta, per ragioni scientifiche e sperimentali, della utilità degli spari grandinifughi.

Se la legge si fosse basata su quell'utilità come verità incontestabile, sarebbe stata as-

surda, e il nostro contegno, nel raccomandare, non sarebbe stato davvero giustificabile.

È noto invero che quantunque il principio della lotta contro le nubi per sfuggire al flagello della grandine sia antico, pure la scienza non ha mai consacrato come verità, l'efficacia degli spari. I pareri furono diversi ed opposti tra loro; la scienza, che ignorando le ragioni del fenomeno di composizione della grandine, non potrebbe per ora almeno indicare i mezzi di difesa contr'essa, rimase osservatrice dei tentati esperimenti, senza nulla contraddire e nulla affermare.

Ma questo disegno di legge fa astrazione dai dettami della scienza e tenendo conto degli esperimenti che da due anni vanno facendosi in alcune parti d'Italia, con fede immensa di quelle popolazioni, ne ascolta le istanze, nell'intento di disciplinare i tentativi che si fanno e così di rendere efficace l'esperienza.

Il fatto importante che avviene in alcune parti d'Italia non poteva essere guardato con indifferenza. In due anni le stazioni di tiro si sono più che triplicate, i consorzi volontari ogni giorno aumentano, e l'incremento degli esperimenti risulta anche dal continuamente crescente consumo di polvere pirica concessa dal Governo con savio intendimento a prezzo di favore e che nel 1900 giunse alla quantità di 3000 quintali.

E tanta attività quali risultati ha avuto? Sarebbe audacia il dire che il problema sia risoluto con la constatazione ormai fatta in modo ineluttabile dell'efficacia dei tiri. Ma questo può dirsi che molte volte gli esperimenti riuscirono, onde il prof. Pochettino direttore della stazione di Conegliano nella sua relazione sulla campagna del 1900, pure dichiarando da uomo prudente e savio, che per risolvere il problema occorrerà una statistica seria, imparziale ed accurata di parecchi anni, che segni i risultati ottenuti con unità d'indirizzo e con perfezione di mezzi che siano altrettante garanzie di serietà, conclude che a lato d'eccezioni varie e dolorose, vi furono in talune località risultati che sembrano addirittura miracolosi.

Sono pertanto questi risultati che danno ragione dell'entusiasmo delle popolazioni, che altrimenti sarebbe inesplicabile.

Il criterio pertanto che informa il progetto

di legge in esame non è la constatata utilità degli spari, ma la necessità che ormai si facciano gli esperimenti con tale serietà e garanzie, da dedurne se sia verità o fola questa che spinge le popolazioni di alcune provincie del nostro paese ai tentativi di difesa contro la grandine.

E legge d'esperimento è quella che è sottoposta al nostro esame. Questo suo carattere rilevasi da tutto il contesto del progetto, e più specialmente dall'art. 9 in cui si dice che il Consorzio avrà una vita di cinque anni, e che decorso questo periodo potrà - non dovrà - essere rinnovato. Tuttavia - aggiunge la legge - dopo un anno d'esercizio e, poi, sempre in qualunque tempo, il Consorzio potrà essere sciolto.

Quindi la legge stabilisce fin d'ora, che quando gli esperimenti non riescano a qualcosa di concludente, i Consorzi debbano cessare.

Fu detto da molti, e certo non senza ragione, si facciano pure gli esperimenti, ma per mezzo dei Consorzi volontari: non è giusto obbligare i dissenziati ad entrare coattivamente nel Consorzio. È innegabile, che se si fosse potuto raggiungere l'intento coi Consorzi volontari, sarebbe stato un miglior sistema. Ma fu da ogni parte riconosciuto ed accertato, che i Consorzi quali ora sono costituiti nonostante tutta la buona volontà dei loro iniziatori e dei consorziati, non giungono né possono giungere a fare esperimenti che diano risultati attendibili. Perché questi esperimenti possano riuscire efficaci occorre che siano fatti in vaste zone con sistemi razionali, con unità d'indirizzo e mezzi adeguati.

Quando si lascia libero, si aggiunge, ai proprietari non consorziati d'impedire che sui loro terreni si vada a stabilire la stazione del tiro, la lacuna pel sistema della difesa toglierà sempre ogni importanza d'attendibilità ai risultati negativi degli esperimenti. È per queste considerazioni dei tecnici che fu necessità non certo gradita di accettare o subire il principio della coattività del Consorzio.

Giova però l'osservare, che la legge non manca di stabilire garanzie di protezione a favore della minoranza riluttante onde non sia lasciato senza difesa il suo diritto.

Abbiamo nel disegno di legge la prima garanzia nella disposizione per cui i Consorzi po-

tranno costituirsi soltanto, quando concorra lo assenso di due terzi dei proprietari dei terreni compresi nella zona consorzianda.

E, poichè il numero di per sè solo potrebbe dare un criterio fallace, perchè dove la proprietà è molto frazionata potrebbero dei piccoli proprietari riunirsi fra loro, così da costituire quella quantità numerica necessaria per imporre il consorzio, la legge aggiunge il precepto, che i due terzi dei proprietari che lo vogliono, debbano pagare non meno della metà dell'imposta erariale sui terreni compresi nel consorzio.

Questi due coefficienti del numero dei proprietari e dell'importanza della loro proprietà, desunta dalla entità dell'imposta che pagano, danno garanzia che la minoranza dei proprietari che sarà costretta ad entrare nel consorzio, cederà non a capricci o prepotenze, ma ad una volontà giustificata e ad un interesse ragionevolmente constatato.

Ma v'è di più: il disegno di legge in esame consacra il principio dell'applicazione facoltativa della legge, principio che va introducendosi ora nella nostra legislazione e che, come fu detto, dev'essere fecondo di bene nell'ordine amministrativo, in un paese come il nostro dove le condizioni regionali sono tanto diverse.

La legge che discutiamo pertanto sarà applicabile soltanto in quelle provincie, nelle quali la sua applicazione sia deliberata dai Consigli provinciali.

Poichè trattasi di una legge reclamata ed attesa con ansietà in alcune parti d'Italia, non desiderata affatto in altre, dove anzi la si riguarda come pericolosa e dannosa, nessun miglior correttivo potrebbe esservi per la sua applicazione, che quella di rimetterla all'arbitrio della legale rappresentanza delle provincie.

Ora, data questa condizione di fatti, cioè che il Consiglio provinciale abbia voluto l'applicazione della legge, e che due terzi dei proprietari in una data zona di questa provincia vogliano il consorzio, è in verità a dimandarsi se il terzo dissenziente in una località tanto favorevole agli esperimenti di difesa contro la grandine, rappresenti una convinzione a questi contraria, o non piuttosto un interesse egoistico e peggio, di voler approfittare dell'opera altrui a proprio vantaggio.

Vogliate, onorevoli colleghi, considerare la questione sotto questo punto di vista.

Il principio fondamentale dei consorzi coattivi è che *nemo cum alterius detrimento locupletari potest*; ma in verità la ripugnanza al principio dell'obbligatorietà sparisce, quando si pensi che quella terza parte d'interessati non assenziente al consorzio, voglia godere il vantaggio della difesa contro la grandine lasciandone ad altri l'opera e la spesa.

Fu per queste ragioni da me brevemente riassunte che l'Ufficio centrale vi propose l'approvazione di questo progetto di legge.

Ma nella seduta di ieri l'altro l'illustre senatore Blaserna, col suo discorso splendido cui accrebbe prestigio l'autorità sua di grande scienziato, sostenne che il concetto che vi sia una connessione tra gli spari e le vicissitudini atmosferiche manca finora di fondamento scientifico, onde non essendovi la certezza della difesa contro la grandine, la costituzione dei consorzi coattivi sia un'ingiustificabile violazione del diritto di proprietà. Aggiunse però l'illustre nostro collega che abbiano a seguire gli studi, le indagini, e che abbiano a farsi gli esperimenti, ma con quella unità d'indirizzo, che solo il Governo potrebbe dar loro.

Il discorso del senatore Blaserna produsse in tutti una grande impressione, ed il vostro Ufficio centrale sentì il bisogno di riunirsi con lui e col rappresentante del Governo in questa discussione, per deliberare sul da farsi.

Nella nostra riunione posti i quesiti e risolti negativamente, se il Governo dovesse assumere esso la direzione, la responsabilità e la spesa degli esperimenti di difesa contro la grandine, e se si dovesse lasciare questi all'iniziativa ed all'opera dei consorzi volontari fu ribadito il concetto da tutti accettato dei consorzi coattivi, come sono organizzati nel disegno di legge.

Perchè la coazione non si spinga oltre i limiti del giusto fu proposta un'aggiunta all'articolo 3 esprimente il concetto dell'esonerazione dall'obbligo di far parte del consorzio, di coloro i cui terreni siano in posizione tale da non avere giovamento dal consorzio stesso. Quest'aggiunta nelle condizioni richieste alla sua applicazione attiene a concetti scientifici, che potranno essere svolti dal senatore Blaserna.

Il vostro Ufficio centrale, per spirito di concordia, accettò l'aggiunta stessa, non discorde in qualche modo con quanto è già disposto nell'art. 6 del disegno di legge, circa le correlazioni tra il reparto del contributo dei consorziati e l'utilità che ciascuno di essi ritragga dalla difesa contro i danni della grandine.

Due nuovi articoli furono proposti, che hanno la loro genesi nel discorso del senatore Blaserna. Lasciata alle provincie la facoltà dell'applicazione della legge nel loro territorio, ed alla maggioranza degli interessati la libertà di costituire i Consorzi, vuolsi che il Governo possa, ove quelli esistano, intervenire per affidare ad una Commissione tecnica la sorveglianza, onde gli spari di difesa contro la grandine abbiano a farsi con mezzi adeguati e con rigorosi metodi scientifici.

Il Senato udì dal senatore Blaserna le ragioni della sua proposta, che ha l'alto intento di utilizzare i Consorzi creati dalla fede entusiastica delle popolazioni, così da desumere dai tiri grandifughi, scientificamente sorvegliati, risultati sicuri per pronunziare a suo tempo sull'efficacia o meno di questo sistema di difesa.

Il vostro Ufficio centrale, che nel proporre l'approvazione del disegno di legge si era sempre informato, come ho detto sopra, al concetto della necessità che ormai si facciano gli esperimenti, ma in modo da rilevarne risultati apprezzabili, non esitò ad accogliere i concetti del senatore Blaserna, che furono tradotti nei due articoli aggiuntivi che vi proponiamo.

Ma, poichè quest'istituto dei Consorzi riuniti, sotto la sorveglianza della Commissione tecnica, importerà più gravi dispendi, il vostro Ufficio centrale ha ritenuto, che debba assegnarsi un limite alla spesa, fissando un *maximum* di tre decimi dell'imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziati.

Ed appunto perchè si tratta d'un nuovo aggravio, si è voluto togliere a questo il più che fosse possibile l'obbligatorietà, stabilendo che il nuovo istituto possa aver vita soltanto, quando concorra l'assenso di quattro quinti dei Consorzi che vogliansi riunire.

Onorevoli colleghi; sono queste le proposte che furono concordate nell'Ufficio centrale, e che io per compiere il dovere che mi incombeva vi ho presentato con nuda esposizione, sembrandomi che potranno essere esornate dal-

l'onorevole senatore Blaserna, e dal rappresentante del Governo, che deve ancora prendere la parola in questa discussione.

L'Ufficio centrale è stato lieto della fattasi concordia, ritenendo di potere con questa confidare nell'approvazione di questo disegno di legge che dovrà però tornare alla Camera per i vari emendamenti che vi sono stati introdotti.

La legge è attesa con ansietà in alcune parti d'Italia. La Camera dei deputati le diede già il suo voto favorevole. Sarebbe opportuno che il Senato le negasse il suo? Noi non lo crediamo. Questa legge di cui non ci dissimuliamo la gravità, comunque sia, un effetto utile avrà sempre, perchè o dalla sua applicazione verrà dimostrato, che è follia la lotta contro le nubi, e si cesserà dal gettare fatiche e denari in opera vana, o veramente si otterrà un nuovo trionfo sulle forze naturali, e ci reputeremo fortunati di aver dato il nostro voto a questa legge mercè cui si fosse liberata da un flagello finora terribile l'industria agraria, che è tanta parte della nostra economia nazionale.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Signori, io credo che tutti mi darete ragione, se vi asserisco, che in questo momento non potrei non prendere la parola su questo argomento.

Il Senato ha voluto ascoltarmi con tanta benevolenza due giorni or sono, che sarebbe molto strano, se non dicessi adesso quello che ho fatto d'accordo con l'Ufficio centrale e con l'onor. rappresentante del Governo.

Quando l'altro giorno ho chiuso il mio discorso, mi sono ben guardato dal fare una proposta concreta, e solo più tardi, solo dopo una breve discussione fatta in comune con l'onor. Baccelli e coi membri del nostro Ufficio centrale e d'accordo con essi, ho fatto la proposta di sospendere la discussione, per vedere se non si poteva trovare un modo di conciliazione, che agli occhi miei rendesse possibile l'accettazione di questo disegno di legge.

Ora io ringrazio tanto l'onor. sottosegretario di Stato, quanto l'Ufficio centrale, di avere accettata la mia proposta, e vi confesso che ieri sono uscito soddisfatto dalla lunga riunione, che abbiamo avuto insieme.

Permettetemi di dirvi le ragioni, per le quali io ho fatto alcune proposte, che essi accetta-

rono e da parte mia assunsi di entrare nel loro ordine d'idee, accettando il principio della obbligatorietà, ma restringendolo a quei casi, che io ritenevo confacenti allo scopo che questa legge si propone.

È naturale che, quando si vuol fare un atto di conciliazione, non si può chiedere tutto per sé e non lasciare niente agli altri. Bisogna sacrificare una parte almeno delle proprie opinioni, purchè prevalgano quelle, alle quali si dà maggiore importanza.

Ora la questione più grave per me è questa: non vi è dubbio, che in molte provincie fra le più notevoli che abbiamo in Italia, esiste una vera epidemia, come io l'ho chiamata, e le epidemie in generale non si curano con le violenze: bisogna andare a cercare le cause, che l'hanno prodotta e vedere, se vi sia un rimedio contro la medesima.

Io dissi: se lasciate continuare in queste provincie che si facciano le cose a casaccio, che ogni Consorzio faccia prevalere le idee proprie, non concluderemo mai niente.

Se invece il Governo vi interviene e ha i mezzi per poter regolare le esperienze, è probabile che questa questione finalmente si risolva. Io credo che allo stato attuale delle opinioni nell'Alta Italia sarebbe un grande errore da parte nostra il voler dire: noi non vogliamo occuparci di tutto ciò.

All'incontro credo, che sia un vero e preciso dovere del Governo di intervenire, e di intervenire in modo efficace.

Ora, siccome ho trovato con piacere nell'Ufficio centrale e anche presso il rappresentante del Governo molta condiscendenza nell'accettare questo mio concetto, naturalmente ho accettato il principio della obbligatorietà, pregando soltanto di volerlo raddolcire e renderlo il meno aspro possibile.

Ebbene io credo che realmente, così come ora si presenta, questo progetto di legge possa accettarsi, tanto più che questa legge assume completamente il carattere di una legge di esperienza. Essa è destinata a morire, perchè, qualunque sieno le risultanze finali delle esperienze che si faranno, evidentemente questa legge non potrà sussistere, sia che si concluda per il sì, sia che si concluda per il no.

Essa dunque ha un carattere proprio di legge di esperienza, e a questo titolo mi pare, che si

possa accettare anche lo strappo che si dà al principio della proprietà.

Permettetemi però di richiamare la vostra attenzione sui vantaggi, che io spero che da questa legge si potranno ricavare; perchè è questa la ragione, per la quale io l'accetto.

Io ho cercato di migliorarla per la mia parte, e per quel tanto che poteva.

Come disse già il nostro egregio presidente dell'Ufficio centrale, fintanto che noi lasciamo questa questione gravissima agli sforzi isolati dei nostri Consorzi e dei proprietari stessi, credetelo, non si risolverà mai nulla.

Sono problemi molto difficili, come già ho avuto l'onore di esporvi, sono problemi tanto più difficili, inquantochè si tratta di cose che riguardano soltanto delle osservazioni e dove vere e proprie esperienze, nel senso severo della parola, non si possono fare. Occorrono gli accorgimenti più fini della scienza per arrivare finalmente a concludere qualche cosa di decisivo.

E ciò evidentemente non si potrà mai ricavare dagli sforzi dei singoli proprietari isolati o di ristretti consorzi. Lasciamo da parte gli interessi che vi sono in un senso e nell'altro — che non sono nè belli, nè interessanti — ma prendiamo la questione in sé come esiste. È certo che ormai vi sono provincie intere dove si sostiene che gli spari possano avere una vera influenza contro la formazione della grandine.

Ebbene: bisogna pure che noi ne usciamo da questa questione e che possiamo pronunciare sulla loro efficacia.

Bisogna che il Governo la prenda in mano, perchè trattandosi di sperimentare su plaghe grandissime, occorre l'intervento di molti. Non si può chiedere, che il Governo faccia questa spesa, ma credo che ci si possa rivolgere ai proprietari e dire: Voi spendete volontariamente coi cannoni e coi tiri e probabilmente non ricaverete niente. Riunitevi al Governo ed esso farà, che queste esperienze acquistino un carattere strettamente scientifico, in modo da poter arrivare ad una conclusione finale. Questo si può fare di comune accordo, ma se il Governo volesse isolarsi e fare per conto suo non arriverebbe a niente. Se poi volesse disinteressarsi della questione, sarebbe una vera colpa; perchè quando nel paese sta per divam-

pare una questione simile, il Governo non può disinteressarsene e lasciarla in mano ai diletanti, facile preda degli affaristi.

Ecco le ragioni, per cui io mi sono associato all'opera del nostro Ufficio centrale e del rappresentante del Governo, i quali alla lor volta si sono associati al mio modo di vedere. E come ho avuto l'onore di dirvi, per me tutta la forza della legge sta in questi due nuovi articoli 15 *bis* e 15-*ter*, che si tratta d'introdurre nella legge.

Io spero che voi stessi vorrete darvi voto favorevole, perchè son convinto che in questa forma la legge sia accettabile e possa dare buoni e grandi risultati.

Ora quale sarà la fine di tutte queste esperienze, se realmente si faranno?

Io mi guarderò bene dal voler fare oggi delle previsioni; ma è certo che non vi sono che tre casi possibili:

O le esperienze conducono a che si possa dire: Coi tiri realmente si scongiura il pericolo della grandine, e la spesa alla quale si va incontro non eccede quei limiti che si possono ragionevolmente accettare.

In tal caso si avrà un risultato positivo.

Oppure si può anche trovare, che questi tiri hanno un'influenza sulla formazione della grandine, ma che per ottenere un effetto sicuro, bisogna ricorrere a spese così forti che non conviene farle.

E questo sarà un secondo risultato, diverso dal primo.

Può anche essere - e questo è anzi, secondo me, il caso più probabile - che non risulti da questi tiri alcuna influenza apprezzabile. E allora sarà questa la terza risposta che avremo ottenuto, ma sarà una risposta anch'essa sulla quale ci dovremo regolare.

Evidentemente una di queste soluzioni dovrà risultare. E quando un paese è così fortemente agitato, come lo è una gran parte dell'Italia settentrionale e centrale, io credo che sia preciso dovere del Governo di intervenire e cercare la vera soluzione.

A questo, se voi volete, mi spinge anche un altro sentimento, ed è questo: Giacchè la questione degli spari in Italia è divenuta così viva, desidero che la si risolva anche da noi. Sappiamo di sicura scienza che, per esempio, nella vicina Austria quest'anno si faranno moltissime esperienze su larga scala e con metodi

scientifici seri; ma mi dispiacerebbe di sentirmi dire che quest'Italia fa grandi chiacchiere, congressi, banchetti e sparate senza fine, ma che in fondo, da tutto questo chiasso non è risultato nulla di serio e di decisivo. Confesso che ciò mi dispiacerebbe moltissimo. La scienza è certamente cosmopolita e le grandi scoperte, fatte in un punto vanno in vantaggio di tutti gli altri; ma le nazioni che importano e non esportano idee nuove e che non contribuiscono al progresso generale, finiscono colla bancarotta intellettuale.

Io desidero quindi che l'Italia prenda parte a questa questione in modo serio, e dal momento che essa presso di noi non è sorta, ma ha prodotto un'invasione grandissima, è un dovere d'onore da parte nostra di contribuire alla soluzione del problema, qualunque tale soluzione possa essere.

Queste sono le ragioni, per le quali accetto di buon grado le proposte che furono formulate d'accordo fra di noi e che io mi permetto di raccomandare all'attenzione del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Contrerò il mio dire nei più stretti confini, tanto più che, dopo il discorso dell'onor. presidente dell'Ufficio centrale e quello dell'on. senatore Blaserna, il mio compito è reso estremamente facile.

Ricorderò al Senato come noi trovammo già presentato dal ministro Carcano, e confortato dal voto favorevole della Commissione della Camera dei deputati, questo disegno di legge. Credemmo quindi dovere nostro di mantenerlo. Ciò io dico, perchè le brevi parole che sono per pronunciare non possano essere interpretate come dettate da uno spirito di conservazione o da un amore di paternità che potrebbe far velo al sereno giudizio.

Le parole che pronunzierò sono dettate dall'intimo convincimento mio che il disegno di legge, così come si presenta oggi al Senato, risponda ad un sentito bisogno.

La scienza è severa e scettica, procede con lento passo; e così dev'essere. La sua parola quindi è dubbiosa; essa è la banditrice del vero, essa non deve e non può mai ingannarsi.

Venga quindi la parola della scienza che risuonò ieri l'altro nell'aula del Senato, la quale espresse le sue maggiori diffidenze. Ma se così dev'essere da parte degli scienziati, non possiamo d'altronde non tener conto del movimento che in gran parte della pubblica opinione si è venuto accennando.

Il Governo deve tener conto di questa espressione della pubblica opinione; deve tener conto di questo desiderio, con grande autorità di numero manifestato; e però, tra lo scetticismo della scienza e l'entusiasmo del popolo, deve, a parer mio, tenere quella giusta via che dall'uno e dall'altro si discosta.

Io penso che il disegno di legge che oggi raccomandiamo all'approvazione del Senato risponda appunto a questo concetto di equità e di temperanza.

Si; non è da dubitare; se la scienza è scettica, l'esperienza popolare invece è piena di fiducia.

Io non ho bisogno di ricordare al Senato, tanto più sapiente di me, quanto di frequente nel corso della storia noi ci siamo incontrati in verità scientifiche che per la prima volta furono pronunciate dal verdetto popolare.

La pratica popolare ha precorsa la scienza, la scienza ha poi trovata la ragione del fatto, e quindi ha confermato l'assioma che il popolo aveva già manifestato; ma il primo a dar notizia del vero, talvolta è stato il popolo.

Noi dunque non dobbiamo e non possiamo credere che, solo perchè oggi la scienza ancora non si può rendere esatto conto del fenomeno, il fenomeno non esista. Potrebbe essere che il fenomeno esistesse e la scienza ancora non ne avesse ritrovata la ragione.

Quindi torna opportuno e conveniente che si esperimenti, e si esperimenti con rigore, scientifico e con serietà di propositi la cosa.

Da quando il buon borgomastro Stieger volse la prima volta le bocche dei cannoni al cielo per combattere le nubi grandinifere, cominciò il movimento. Fatto sta che veramente sui terreni dai quali lo Stieger cannoneggiava, la grandine non cadde; e i proprietari contermini presero quindi fiducia, e cominciarono a sparare anche loro.

Dalla Stiria venne la notizia in Italia. I congressi di Padova e di Casale riportarono l'eco

del più grande entusiasmo, e cominciarono anche fra noi ad istituirsi stazioni di sparo.

Noti il Senato, che le stazioni di sparo non s'istituirono saltuariamente, in varie parti d'Italia, cosicchè possa dirsi che sono il frutto di un pregiudizio. No; esse si moltiplicarono per contatto, là dove una prima stazione di sparo era sorta, immediatamente si propagò un largo movimento, ed altre stazioni si succedettero.

Questo non pare a voi, signori senatori, che valga a dimostrare come realmente era l'esempio pratico che persuadeva ad insistere nel concetto?

Le stazioni di sparo, che erano prima in ristretto numero, si vennero a mano a mano diffondendo e moltiplicando, così che oggi sono 12,000. Alle bocche delle Alpi occidentali e delle Alpi orientali, donde viene maggiore il pericolo dei temporali grandiniferi, si cannoneggia, si combatte; e se dobbiamo giudicare dalla fede che anima quelle popolazioni, dobbiamo ritenere che si combatte fortemente. È a notare che si tratta di popolazioni rurali, che per loro natura voi sapete quanto siano diffidenti e quanto aliene dalle novità. Si tratta di contadini, che di tasca loro pagano per impiantare le stazioni di sparo; credete voi che continuerebbero a pagare con tanto entusiasmo, se non trovassero un frutto dagli spari che ogni anno vengono facendo?

Io debbo anche rammentare al Senato come talune Società di assicurazione contro i danni della grandine abbiano già consentito di diminuire in gran parte il premio che impongono agli assicurati, quando questi appartengano a consorzi costituiti per gli spari contro la grandine. E non vi pare anche questo un notevole argomento per persuadervi che una qualche efficacia sia ormai riconosciuta dagli spari?

Tutto, signori senatori, si restringe al punto dell'obbligatorietà. Qui si appuntano le accuse. Ma d'altra parte è indiscutibile che il principio dell'obbligatorietà riposa sopra una doppia ragione; riposa sopra una ragione di equità, e riposa sopra una ragione di serietà scientifica. Riposa sopra una ragione di equità, perchè non sarebbe giusto che alcuni proprietari si consociassero, ed organizzassero una difesa, per proteggere anche le terre di coloro che non sono consociati, e che costoro furbescamente, sapendo che, tanto, essi sono egualmente difesi,

si sottraessero al pagamento e profittassero così indebitamente dell'opera altrui. Sarebbe un vero profitto con altrui danno, che giuridicamente non può essere ammesso.

E l'obbligatorietà, diceva, si fonda anche sopra un concetto di serietà scientifica, poichè non sarà possibile far con serietà di intendimenti e di organizzazione questi esperimenti, qualora non si sia provveduto a che gli esperimenti stessi vengano eseguiti secondo le norme dettate dalla scienza e dalla pratica. E se voi ammetterete che taluni proprietari possano sfuggire, voi probabilmente perderete il miglior punto nel quale lo sparo possa farsi, e verranno così meno le ragioni per le quali il sistema si raccomanda, e l'esperimento può essere efficace.

L'obbligatorietà riposa adunque sopra un doppio argomento: quello della equità e quello della utilità.

Ma poi, di quante cautele non è circondata questa obbligatorietà! È necessario trovare due terzi di numero, che consentano ad assicurarsi, e voi sapete quanto ciò è difficile là dove la piccola proprietà è estremamente frazionata; non solo, ma questi due terzi debbono anche essere confortati dalla metà del contributo; non solo, ma è necessario che il Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta, abbia dichiarato l'applicabilità della legge. Voi vedete dunque, signori senatori, come il principio della obbligatorietà sia circondato di tali guarentigie, da assicurarci completamente che essa non sarà applicata se non dove una corrente larga e universale della pubblica opinione crede alla efficacia degli spari. E là dove l'opinione pubblica diffusa è tale, non sarebbe giustificabile che alcuno potesse sottrarsi al Consorzio, quando del Consorzio stesso esso approfitta nei suoi utili e pratici risultati.

Aggiungo che, se il Consorzio non riesce (come già avete udito dalla eloquente parola del presidente dell'Ufficio centrale) dopo un anno, il Consorzio stesso può essere disciolto.

Questo ancora vi prova come la legge abbia carattere di esperimento. O davvero la legge sarà utile, e voi vedrete i Consorzi moltiplicarsi in ogni parte d'Italia; o non sarà utile, ed allora cadrà per la forza stessa delle cose; poichè, quando sarà riconosciuto che il metodo

non è utile, i Consorzi si scioglieranno di loro stessa iniziativa.

Pensate, signori senatori, che questa legge apporta indiscutibili vantaggi; e due principalmente ne apporta. Anzitutto essa dà modo ai Consorzi attualmente esistenti di avere la polvere ad un minor prezzo, poichè è esentata la fabbricazione della polvere stessa dalla tassa. Di più, la legge presente impone (ed è questo un obbligo dettato da spirito di umanità) a tutti i Consorzi di assicurare gli operai addetti al servizio dei cannoni.

Purtroppo è avvenuto che le campagne grandinifughe di questi ultimi tempi sono state campagne anche per numero di morti e di feriti.

Si sono annoverati 7 morti e 75 feriti. È onesto lasciare questi addetti ai cannoni in balia di così oscuro fato?

No, noi abbiamo il dovere di garantirli, d'imporre ai Consorzi di salvaguardare la vita e l'incolumità degli operai addetti ai cannoni. Ma se voi non approverete questa legge, il beneficio verrà meno, e gli operai addetti ai cannoni continueranno ad essere abbandonati.

È un lieto spettacolo quello che oggi ci si offre: la scienza ed il patriottismo da una parte, l'esperienza, la dottrina, il patriottismo dall'altra, si sono consociati nell'intento del bene comune.

Questa concordia è per voi il più sicuro affidamento, e debbo trarne auspicio che la legge sarà approvata dal Senato.

(Approvazioni vivissime e prolungate; molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Stante l'ora tarda, rimanderemo la discussione sugli articoli a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 17).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Consorzi di difesa contro la grandine (N. 111 - seguito);

Conversione in legge del regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 95 - *urgenza*).

Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica (N. 112);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1881 (N. 108);

Aggiunte e modificazioni alla legge 17 lu-

glio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (N. 80 e 80 *bis*);

Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna (N. 110).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 15 maggio 1901 (ore 12.45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.